

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 12/02/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 11/05/2006

Comune di Champdepraz

Regolamento per la fornitura di acqua potabile

CAPO I

EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE AD USO DOMESTICO

ARTICOLO 1

Il Comune provvede alla captazione, accumulo, controllo e distribuzione dell'acqua potabile mediante la realizzazione e manutenzione di tutte le opere all'uopo necessarie.

ARTICOLO 2

L'acqua potabile dell'Acquedotto Comunale viene fornita nei pozzetti, posti lungo la condotta principale di adduzione, appositamente predisposti per lo stacco delle utenze.

ARTICOLO 3

L'insieme delle opere costituenti l'Acquedotto Comunale, condotta principale, le saracinesche di sezionamento, i barilotti di derivazione, le valvole a sfera di chiusura, i rubinetti ed in genere ogni altro materiale ed apparecchiatura necessari per la derivazione delle condotte e per la distribuzione dell'acqua, provviste e mantenute dal Comune, rimangono di sua proprietà.

ARTICOLO 4

Le diramazioni, a partire dai pozzetti di distribuzione di cui al precedente art. 2, necessarie per derivare l'acqua dalla condotta principale alle proprietà saranno fatte dai privati sotto l'assistenza del personale tecnico autorizzato dal Comune. Le diramazioni sono di proprietà dell'utente.

E' fatto divieto di derivazione con allaccio diretto sulle condotte principali di adduzione.

Gli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi nell'interno degli stabili e dei terreni e la loro manutenzione saranno eseguiti a cura dell'utente ed a sue spese, ma il Comune avrà diritto di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse del Comune stesso.

ARTICOLO 5

Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio o terreno, il proprietario o l'inquilino cessante dovrà darne immediato avviso al Comune, verso il quale continuerà ad essere responsabile degli impegni assunti, finché il successore non abbia dichiarato per iscritto al Comune di accettare pienamente le condizioni tutte previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 6

Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo di suoi incaricati, le diramazioni tanto esterne che interne, contatori, prese, per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

ARTICOLO 7

L'utente dovrà provvedere perché siano riparati e preservati dalla manomissione la condotta di presa, dal pozzetto di erogazione, e gli altri apparecchi, essendo dichiarato responsabile verso il Comune dei danni che ad esso avvenissero per qualsiasi causa.

L'utente dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni, per le sostituzioni e per i fuori servizio che ne conseguissero.

Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita che, in seguito a sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell'acquedotto per la verifica degli impianti, contatori ed altri difetti non imputabili direttamente alle normali competenze del servizio gestione acquedotto.

ARTICOLO 8

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause non dipendenti da forza maggiore e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni, o rimborso di spese, né risoluzione del contratto.

E pertanto il Comune non si impegna in modo assoluto all'erogazione continua in tutte le ore del giorno della quantità d'acqua concessa dal contratto e l'erogazione sarà invece fornita in quella porzione che sarà permessa dalla potenzialità delle sorgenti, fermo restando l'obbligo all'utente di pagare il canone previsto.

ARTICOLO 9

Le erogazioni dell'acqua sono fatte a contatore.

I contatori sono forniti direttamente dal Comune e:

- a) A richiesta dell'utente, verranno consegnati nelle misure standard di 1/2" o 3/4"; se l'utente per

comprovate motivazioni deve collegarsi con una misura maggiore all'acquedotto deve fare una preventiva richiesta agli uffici ed esporre dettagliatamente quali necessità comportano tale esigenza. In quest'ultimo caso il contatore non verrà fornito dal Comune.

b) Il Comune deve fornire il barilotto di derivazione con stacchi come da misure standard di ½" e ¾", se per le esigenze di cui al comma precedente serve uno stacco di misura maggiore, i costi relativi ad un nuovo stacco o barilotto sono a carico dell'utente finale.

c) E' fatto divieto di unire 2 o più stacchi da ½" o ¾" per formare uno stacco di misura maggiore.

All'atto della consegna del contatore l'utente dovrà corrispondere il prezzo di acquisto sostenuto dal Comune comprensivo degli oneri fiscali.

Per ogni erogazione occorre presentare apposita domanda al Comune e stipulare col Comune su carta da bollo legale apposito contratto, contenente le norme e condizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

A fronte della stipulazione di contratto di concessione per la fornitura di acqua potabile è introdotta, a carico di ogni unità di utenza finale, una quota fissa, a copertura delle spese di lettura contatore, spese generali di gestione del servizio, da determinarsi con apposito provvedimento, sulla base della metodologia applicata dal provvedimento C.I.P. n. 26/75 e nella misura stabilita dal provvedimento C.I.P. 4 ottobre 1974 n. 45 punto 6 relativamente ai consumi per unità finale di utenza, indipendentemente dalla presenza del contatore contrattuale.

Ogni spesa, tassa o imposta inerente alla fornitura d'acqua è a carico dell'utente.

ARTICOLO 11

Nei casi di demolizione dei fabbricati, potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso raccomandato due mesi prima. Comunque farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale mittente.

ARTICOLO 12

Gli apparecchi di misura, di controllo, ecc. saranno collocati negli appositi pozzetti predisposti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13

Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e nella misura dei prezzi fissati dalla Giunta Comunale.

In considerazione del fatto che possono esistere utenze in possesso di idonea documentazione comprovante il diritto di derivazione sia esso gratuito od a canone annuo fisso, tali diritti vengono mantenuti e garantiti.

Tali diritti dovranno essere dimostrati dai privati interessati o potranno essere dimostrati dal diretto

possesso dell'idonea documentazione da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la sorgente a suo tempo ceduta è ancora usata e gestita dal Comune il diritto dell'utente permane; in caso contrario il diritto decade.

Salvo diversa indicazione nell'idonea documentazione, il diritto viene trasmesso in capo all'erede della sorgente e non in capo all'utente dell'immobile dove è ubicato fisicamente il rubinetto che inizialmente godeva del diritto.

Anche nel caso di più eredi il diritto verrà trasmesso sempre per solo il/i rubinetto/i previsto/i dall'originario contratto.

ARTICOLO 14

I pagamenti dell'acqua saranno fatti dall'utente in base alla bolletta che verrà emessa dal Comune.

I pagamenti verranno effettuati entro tre mesi dalla data della bolletta emessa su c/c indicato nella bolletta stessa e intestato al Comune di Champdepraz – tesoreria.

Le rate non pagate saranno soggette all'indennità massima di mora del 6% e qualora l'utente rimanga moroso, il Comune, senza pregiudizio dei suoi diritti, potrà procedere alla chiusura dell'acqua senza che l'utente possa per questo pretendere alcun risarcimento.

ARTICOLO 15

L'utente potrà chiedere la verifica della lettura del contatore, ma pagherà la spesa relativa, quando le indicazioni del medesimo, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5% in più o in meno.

ARTICOLO 16

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento di un contatore la cui causa non sia imputabile a dolo o negligenza dell'utente il conteggio del consumo si farà in base al consumo medio giornaliero dell'anno precedente. La verifica dell'irregolare o mancato funzionamento verrà effettuata da un tecnico competente in materia nominato dal Comune con spese di intervento a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 17

L'acqua non potrà essere impiegata ad usi ed in luoghi diversi da quello dichiarato nel contratto, né potrà essere venduta né ceduta a terzi.

ARTICOLO 18

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di eccessive magre o che le sorgenti che alimentano le condotte siano insufficienti, di ridurre od anche sopprimere l'erogazione alle fontane pubbliche e di razionare il consumo domestico, per il tempo che durerà la magra, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

ARTICOLO 19

Nell'interesse pubblico il presente regolamento potrà, con le debite approvazioni di legge, essere modificato in qualunque momento dal competente Organo Comunale, sia a favore che a maggiore carico degli utenti, ed a modifica anche dei contratti in corso alla data in cui vengono deliberate le modificazioni senza che perciò gli utenti possano chiedere la risoluzione dei contratti.

ARTICOLO 20

L'acqua concessa in base al presente regolamento deve servire unicamente ai bisogni umani ed animali, con esclusione di qualsiasi altro uso.

CAPO II

EROGAZIONE DELL'ACQUA AD USO NON DOMESTICO

ARTICOLO 21

L'acqua ad uso non domestico è costituita da quella distribuzione, ancora presente in alcune parti del territorio comunale, erogante acqua proveniente da sorgenti di vecchia captazione attualmente in disuso e quindi non controllate.

E' ammesso l'utilizzo di tale acqua, previa apposita richiesta scritta, esclusivamente per fini agricoli o per altri usi diversi da quelli domestici.

ARTICOLO 22

Tale fornitura è concessa agli utenti in possesso di idonea documentazione comprovante il diritto di derivazione sia esso gratuito od a canone annuo fisso.

Nel caso in cui la sorgente a suo tempo ceduta è ancora usata e gestita dal Comune il diritto dell'utente permane; in caso contrario il diritto decade.

Salvo diversa indicazione nell'idonea documentazione, il diritto viene trasmesso in capo all'erede della sorgente e non in capo all'utente dell'immobile dove è ubicato fisicamente il rubinetto che inizialmente godeva del diritto.

ARTICOLO 23

L'utente, che ne abbia diritto, dovrà dimostrare come sono trattate le acque reflue al fine del conteggio degli oneri di raccolta e depurazione, applicando idoneo contatore di misurazione. Il contatore verrà installato a spese del privato richiedente. Il Comune, trattandosi di acquedotto complementare, non

garantisce la fornitura in caso di carenza di acqua o di guasti di qualsiasi natura, né l'immediato intervento per le riparazioni che si rendessero necessarie.

CAPO III
NORME FINALI

ARTICOLO 24

Nessuno, ad esclusione del personale comunale o del personale di eventuali organi di gestione dell'acquedotto, potrà accedere ai pozzetti se non previa richiesta ed autorizzazione del Comune e comunque, in presenza di personale o incaricati comunali.

ARTICOLO 25

La quantificazione della spesa che dovrà sostenere l'utente per quanto indicato all'art. 7 e all'art. 15 del presente Regolamento viene demandata ad una successiva deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 26

Ogni infrazione alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sarà, a seconda della sua natura, punita con sanzione amministrativa da determinarsi da parte del Comune, e ciò senza pregiudizio dei diritti del Comune stesso ed in specie dell'azione penale.